



Università degli Studi di Cagliari
Direzione per il personale

Allegato al d.r. n. 629 del 12.05.2017

Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato

Art. 1 - FINALITA' E PRINCIPI

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità per il conferimento di incarichi di insegnamento, di didattica integrativa e di tutorato didattico ai soggetti in possesso dei requisiti scientifici e professionali previsti dalle norme di legge.

1. Gli incarichi possono essere conferiti per far fronte alle esigenze didattiche dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico attivati dall'Università degli Studi di Cagliari.

Il presente Regolamento potrà essere utilizzato per il reclutamento di docenti e tutor didattici nell'ambito dei Master Universitari, Scuole di Specializzazione e corsi di formazione organizzati a vario titolo dall'Università.

2. Il conferimento degli incarichi, nel rispetto del Codice Etico, può avvenire a titolo oneroso o a titolo gratuito. I rapporti di lavoro con i titolari degli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati mediante la stipula di contratti di docenza ad eccezione del personale strutturato.

3. Non possono essere titolari di incarichi di insegnamento e di tutorato didattico soggetti esterni all'Ateneo che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al consiglio della facoltà che conferisce l'incarico o con un professore afferente al dipartimento che effettua la selezione, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Non possono inoltre essere titolari di incarichi di insegnamento e di tutorato didattico soggetti esterni all'Ateneo che svolgono attività di docenza o tutorato in centri/enti/aziende private di formazione che possano determinare conflitto di interessi con l'università di Cagliari.

4. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli universitari.

5. Il presente Regolamento è emanato ai sensi della L.30.12.2010, n. 240 e in particolare degli artt. 6 e 23 e in coerenza allo Statuto di Ateneo.

Art.2 - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

La programmazione e razionalizzazione dell'affidamento dei compiti didattici e di servizi agli studenti ai professori e ricercatori per l'Anno Accademico successivo e per ciascun Corso di studi, viene effettuata secondo le seguenti fasi procedurali e nei termini indicati:

Fase A I Consigli di Corso di Studio o di Classe trasmettono l'offerta didattica annuale e le richieste di docenza alla Facoltà di riferimento	Termine Fase A: 31 ottobre
Fase B La Facoltà provvede a predisporre un 'prospetto' dell'intera offerta didattica annuale, che trasmette ai Dipartimenti interessati unitamente alle richieste di docenza	Termine Fase B: 20 novembre

<p>Fase C I Dipartimenti: C.1 acquisiscono dai Ricercatori a tempo indeterminato una preventiva dichiarazione di interesse a ricoprire insegnamenti e moduli curriculari vacanti (per SSD o, in secondo ordine, Settore Concorsuale di afferenza) a titolo gratuito ovvero oneroso; C.2 deliberano sull'attribuzione degli incarichi didattici a professori ordinari e associati, professori straordinari ex art. 1, comma 12, Legge 230/2005, ricercatori a tempo determinato ex art. 24 Legge 240/2010, ricercatori a tempo indeterminato (che abbiano previamente e formalmente comunicato il proprio interesse a svolgere attività didattica,(cfr. C.1) ex art. 6, comma 4, Legge 240/2010; C.3 trasmettono le delibere complessive di attribuzione degli incarichi didattici alle Facoltà</p>	<p>Termine Fase C: 15 dicembre</p>
<p>Fase D La Facoltà con propria delibera: D.1 procede alla razionalizzazione nell'affidamento dei compiti didattici, accertando l'effettivo completamento del carico didattico istituzionale per i docenti di ruolo e i ricercatori a tempo determinato; D.2 se necessario, esprime richiesta motivata di riesame al Dipartimento in ordine all'affidamento degli compiti didattici; D.3 provvede infine alla copertura degli incarichi di insegnamento rimasti vacanti ex artt. 5, 6 e 7 del Regolamento</p>	<p>Termine Fase D: 28 febbraio</p>
<p>Fase E I Dipartimenti E.1. Approvano l'intera copertura degli incarichi di cui al punto D. E.2. assegnano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai professori ordinari, associati e straordinari ex art.1, c.12, L.230/2005 i compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato; • ai ricercatori universitari e ai ricercatori a tempo determinato (ex art.25, L.240/2010) i compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato 	<p>Termine Fase E: 31 marzo</p>

La programmazione didattica dovrà essere predisposta secondo le seguenti disposizioni:

1. Gli incarichi di insegnamento saranno conferiti (ai sensi dell'art.29, c.1, lett. e dello Statuto) secondo equità, funzionalità, razionalità. In ragione dell'esigenza prioritaria di garantire una copertura degli insegnamenti adeguata sotto il profilo della qualificazione scientifica, l'assegnazione dell'insegnamento dovrà avvenire in coerenza con il curriculum scientifico del docente e del ricercatore. Nell'attribuzione degli incarichi didattici i Dipartimenti devono dare la priorità alla copertura dei corsi di insegnamento di base e caratterizzanti.
2. La copertura degli insegnamenti dovrà essere garantita in via prioritaria con i professori ordinari, straordinari ex art. 12 L. 230/2005, associati e ricercatori a tempo determinato i quali sono tenuti a completare il carico didattico istituzionale anche presso le sedi decentrate, o mediante svolgimento di corsi con modalità e-learning, ma anche presso Facoltà diverse da quelle a cui appartiene il Dipartimento di afferenza.
3. Il disagio per lo svolgimento di attività didattica presso sedi decentrate verrà remunerato con apposita "indennità oraria di disagio" da quantificare con separato atto.
4. Il Consiglio di Dipartimento nella delibera di attribuzione incarichi assegna ai professori ordinari, associati e professori straordinari, gli incarichi di insegnamento rientranti nei compiti didattici istituzionali da svolgere

prioritariamente nel Settore Scientifico Disciplinare e, in secondo ordine, nel Settore concorsuale di afferenza, nei limiti di copertura del carico didattico individuale

5. Il carico didattico istituzionale individuale del singolo docente ordinario o associato è di norma di 120 ore per il tempo pieno e di 90 ore per il tempo definito. Per i ricercatori a tempo determinato (ex art. 24 L. 240/10) il carico didattico di norma non deve eccedere le 60 ore da svolgere nel SSD o SC di afferenza e sulla base di quanto previsto dal relativo contratto.

6. Possono essere affidati incarichi didattici superiori alle 120 ore e alle 60 ore rispettivamente ai professori ordinari/associati e ai ricercatori che danno la disponibilità, previa autorizzazione del Rettore, purché le ore eccedenti non superino il 30% del massimale istituzionale.

7. Il Consiglio di Dipartimento nell'assegnare gli incarichi di insegnamento deve tener conto, per un massimo di 20 ore, degli incarichi istituzionali affidati ai professori ordinari e associati quali: Presidente di Facoltà, Coordinatore di Consiglio Corsi di Studio/Classe, Direttore di Dipartimento, collaborazione alla stesura dei documenti AVA/ SUA, impegno didattico aggiuntivo nelle scuole di specializzazione e di dottorato. Il Rettore con proprio provvedimento, sentito il Senato Accademico, può autorizzare la riduzione del carico didattico ai pro rettori delegati e ai docenti impegnati in progetti di ricerca di carattere internazionale di particolare rilevanza.

8. Non potranno essere affidati incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 6, L. 240/2010, nonché incarichi per alta qualificazione e incarichi per bando esterno ai sensi dell'art. 23, L. 240/2010 nei SSD in cui siano presenti docenti con un carico didattico inferiore a quello istituzionale (salvo le motivate riduzioni per lo svolgimento di funzioni accademiche).

9. I professori ordinari e associati sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito (dedotte le ore di cui al punto 7). I ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché esercitazioni, assistenza e ricevimento studenti, attività di verifica dell'apprendimento e collaborazioni alla stesura dei documenti AVA e SUA, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

10. Gli incarichi di insegnamento ex art. 6 L. 240/2010, attribuiti ai Ricercatori Universitari a tempo indeterminato, possono essere affidati a titolo gratuito o a titolo oneroso, sulla base di quanto indicato dallo stesso Ricercatore. Qualora i ricercatori a tempo indeterminato accettino di svolgere incarichi di insegnamento ex art. 6 a titolo gratuito, le ore per l'incarico devono intendersi ricomprese nel massimale di 350 (o 200 per il TP) da destinare ai compiti di didattica integrativa; nel caso in cui l'incarico venga svolto a titolo oneroso le ore per l'incarico devono essere considerate aggiuntive rispetto al massimale di 350 (o 200) ore di cui sopra.

11. Dall'anno accademico 2014/15 gli incarichi di insegnamento a titolo oneroso, affidati ai sensi dell'art. 6, L. 240/2010, verranno retribuiti con un importo orario di € 36,00 lordi, oneri compresi. La rideterminazione dell'importo orario da erogare per gli insegnamenti in corsi o moduli curriculari, compete al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, sulla base delle disponibilità di bilancio nel rispetto del DM 313/2011.

12. Non potranno essere affidati incarichi ai ricercatori a tempo indeterminato che nel precedente anno accademico hanno svolto il medesimo insegnamento, per il quale, nella rilevazione delle opinioni degli studenti, siano state segnalate agli Organi competenti (Rettore, Presidenti di Facoltà, Nucleo di valutazione, Coordinatori dei Corsi) e da questi riscontrate per due anni accademici, gravi manchevolezze (quali, ad esempio, ripetute assenze a lezione, manifesto disinteresse per la didattica) o comportamenti gravemente scorretti (quali, ad esempio, atteggiamenti sessisti, discriminatori o prevaricatori, insolenze, turpiloquio).

Art. 3 - INCARICHI ESTERNI E TIPOLOGIA DI INCARICHI

1. Il Consiglio di Facoltà, verificata l'impossibilità di soddisfare le ulteriori esigenze didattiche con personale docente dell'Ateneo, con delibera motivata definisce la necessità di ricorrere, mediante stipula di contratti di lavoro autonomo, a specifiche professionalità esterne, a cui affidare gli incarichi di insegnamento con le annesse attività didattiche integrative e tutoriali, quali esercitazioni, esami, assistenza e ricevimento studenti, da retribuire con i fondi appositamente stanziati. Sono conferibili ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010, a seconda delle responsabilità / professionalità/ impegno richiesto i seguenti incarichi:

- incarichi di docenza nei corsi di laurea e laurea magistrale;

- incarichi di tutorato per il supporto alla didattica finalizzati all'assistenza agli studenti durante il corso di studi.

ART. 4 - MODALITA' DI COPERTURA DEGLI INCARICHI

1. Ai sensi dell'art. 23, L. 240/2010, le modalità di copertura degli incarichi di insegnamento sono le seguenti:

- affidamento diretto di incarichi ad esperti di alta qualificazione anche tramite convenzione;
- affidamento diretto per chiara fama al fine di favorire l'internazionalizzazione;
- procedure di valutazione comparativa per attività di insegnamento;
- procedure di valutazione comparativa per tutorato didattico o per specifiche attività didattiche anche integrative.

Art. 5 - AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI AD ESPERTI DI ALTA QUALIFICAZIONE ANCHE TRAMITE CONVENZIONE

1. L'Ateneo può attribuire direttamente incarichi di insegnamento a esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, mediante contratti per attività di insegnamento a titolo gratuito o a titolo oneroso.

2. I contratti a titolo gratuito di cui al presente articolo possono essere stipulati nel limite per anno accademico del 5% dell'organico dei professori o ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo al 31 dicembre dell'anno accademico precedente. Nel determinare la gratuità del contratto deve essere data la priorità a quelli attribuiti ai docenti dell'ateneo in quiescenza.

3. L'attribuzione dell'incarico è deliberata, dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà competente e previa verifica del Nucleo di Valutazione della congruità del curriculum scientifico e professionale. Nel caso di incarico a titolo oneroso il contratto deve rientrare nel limite del budget di Facoltà, determinato in sede di programmazione della didattica; la verifica di congruità del curriculum da parte del Nucleo di Valutazione non è richiesta qualora l'incarico sia affidato ad un docente dell'ateneo in quiescenza afferente al medesimo SSD. Nel caso di incarico a titolo oneroso il contratto deve rientrare nel limite del budget di Facoltà, determinato in sede di programmazione della didattica.

4. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti a titolo gratuito o a titolo oneroso anche ai dipendenti di enti pubblici e ai dipendenti delle istituzioni di ricerca, di cui all'art. 8 del DPCM 593/1993, sulla base di specifiche convenzioni, approvate dal Senato Accademico su proposta della Facoltà interessata. In tal caso l'individuazione dell'esperto cui affidare l'incarico avviene secondo modalità concordate fra l'ateneo e l'istituzione/ente, definite nella convenzione, al fine di garantire la verifica dell'adeguata qualificazione professionale e scientifica dei soggetti a cui affidare incarichi. Gli incarichi affidati a titolo gratuito nell'ambito di convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui sopra non contribuiscono al raggiungimento del limite del 5% di cui al precedente comma 2.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono altresì essere conferiti, purché senza oneri per l'Università, anche sulla base di convenzioni con enti privati o istituzioni di ricerca diverse da quelle di cui all'art. 8 del DPCM 593/1993.

6. Il contratto con esperti di alta qualificazione è stipulato dal Rettore o da un suo delegato prima dell'inizio dell'attività. Gli incarichi di cui al presente articolo hanno la durata di un anno e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni. Il rinnovo è autorizzato dal Consiglio di Facoltà - sulla base delle risorse disponibili - e previa valutazione positiva dell'attività svolta e motivata verifica della persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico.

Non potranno essere rinnovati incarichi agli esperti di alta qualificazione il cui insegnamento nel precedente anno accademico nella rilevazione delle opinioni degli studenti, è stato oggetto di segnalazione agli Organi competenti (Rettore, Presidenti di Facoltà, Nucleo di valutazione, Coordinatori dei Corsi) e da questi riscontrate gravi manchevolezze (quali, ad esempio, ripetute assenze a lezione, manifesto disinteresse per la didattica) o comportamenti gravemente scorretti (quali, ad esempio, atteggiamenti sessisti, discriminatori o prevaricatori, insolenze, turpiloquio).

7. Dall'anno accademico 2014/2015 gli incarichi di insegnamento affidati ai sensi del presente articolo vengono retribuiti con un importo orario compreso fra € 36,00 e un massimo di € 80,00 lordi, oneri compresi. Il trattamento economico spettante agli esperti di alta qualificazione per gli incarichi a titolo oneroso può essere rideterminato entro il mese di marzo per il successivo anno accademico dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, sulla base del Decreto MiUR n.313 del 21.07.2011 (GU

254 del 31.10.2011), in cui vengono definiti i compensi minimi e massimi per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento.

ART. 6 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER CHIARA FAMA

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, il Consiglio di Facoltà può proporre al Rettore l'affidamento di insegnamenti o moduli curriculari mediante contratto di lavoro autonomo a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum dello studioso designato nel sito internet di Ateneo, propone al Consiglio di Amministrazione l'attribuzione degli insegnamenti nell'ambito delle disponibilità di bilancio, ovvero utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni.
2. Il contratto viene stipulato dal Rettore o da un suo delegato prima dell'inizio dell'attività. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di un adeguato confronto con incarichi similari attribuiti da altre università italiane ed europee.
3. I contratti con studiosi di chiara fama vengono stipulati per la durata di un anno a partire dall'inizio dell'attività.

Art. 7 - PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

1. Gli incarichi di insegnamento o i moduli curriculari non attribuiti dal Consiglio di Facoltà ai sensi dell'art.2 a docenti o ricercatori dell'ateneo ovvero non conferiti direttamente ai sensi degli artt. 5 e 6, sono affidati dalla Facoltà previa selezione pubblica a professori e ricercatori interni ovvero a soggetti interni o esterni all'Ateneo in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. La procedura di selezione viene bandita dal Presidente della Facoltà a cui afferisce il corso di studi sulla base del deliberato del Consiglio di Facoltà. Non potranno essere messi a bando incarichi per insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto ad altri già attivati per la copertura degli stessi CFU.
2. Le modalità di conferimento degli incarichi e le relative procedure selettive sono definite nel bando di selezione della Facoltà, a cui deve essere data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo e di Facoltà. Il bando di selezione deve indicare i criteri generali e le modalità relative alla valutazione comparativa dei candidati, la pubblicità degli atti, i requisiti per la partecipazione alla selezione, con specifico riferimento ai titoli scientifici e professionali e tutti i criteri ai fini dell'assegnazione dell'incarico. Il bando deve inoltre indicare: le attività oggetto dell'incarico, il SSD e il Settore Concorsuale di riferimento, le modalità di svolgimento dell'incarico, l'impegno orario di didattica frontale, la durata del contratto, i doveri del titolare dell'incarico, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione che non può essere inferiore a 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione del bando, le modalità di pubblicizzazione della graduatoria, i termini per proporre ricorso, il compenso previsto, commisurato alle ore di lezione da svolgere, l'indicazione della copertura finanziaria. Costituiscono titoli valutabili ai fini della selezione:
 - a) laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master; dottorato di ricerca, specializzazione medica, ovvero titoli equivalenti conseguiti all'estero;
 - b) pubblicazioni, pertinenti all'insegnamento;
 - c) alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze operative maturate e/o corsi di perfezionamento e abilitazioni professionali, pertinenti ai contenuti specifici dell'insegnamento;
 - d) attività didattica maturata in ambito accademico e, per il personale strutturato, essere attivi nella ricerca.
3. Il bando può prevedere l'assegnazione prioritaria dell'incarico a professori e ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo afferenti al medesimo settore scientifico-disciplinare o concorsuale per cui è stato bandito l'incarico. Alle procedure di selezione non possono partecipare i docenti dell'Ateneo a cui è stato assegnato un carico didattico inferiore a quello istituzionale (120 ore per il tempo pieno e di 90 ore per il tempo definito).
4. Le domande, debitamente documentate, sono valutate dai Dipartimenti che certificano la qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti dai candidati, ovvero dell'attività di ricerca e di didattica svolta. La Facoltà individua fra i Dipartimenti dell'Ateneo quello competente alla valutazione delle domande in base all'afferenza del maggior numero di professori Ordinari e Associati del Settore Scientifico Disciplinare/Settore Concorsuale per cui è stato bandito l'incarico. Il Dipartimento può nominare Commissioni ristrette (3 membri) di docenti di ruolo per le procedure di valutazione e deve trasmettere la proposta alla Facoltà entro 14 giorni. La valutazione dovrà contenere motivato giudizio sulla qualificazione

scientifico e professionale dei candidati, riportato nel verbale, in relazione al quale verrà stilata la graduatoria di merito; detta valutazione dovrà essere effettuata anche in presenza di un solo candidato.

5. La graduatoria di merito, proposta dal Dipartimento, viene approvata, congiuntamente agli atti relativi alla procedura di selezione, dal Presidente di Facoltà, che provvede alla pubblicazione sul sito di Facoltà. Trascorsi 5 giorni, in assenza di ricorsi, la documentazione viene trasmessa alla Direzione del Personale che provvederà a completare la procedura amministrativa con l'emissione degli atti conseguenti.

6. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente articolo affidati ai professori ordinari e associati, a ricercatori a tempo indeterminato, a professori straordinari e a ricercatori a tempo determinato e al personale T.A. dell'Università di Cagliari sono conferiti mediante Disposizione del Direttore Generale prima dell'inizio dell'attività. Gli incarichi di insegnamento affidati a soggetti esterni sono conferiti con contratto stipulato dal Presidente di Facoltà, su delega annuale del Direttore Generale prima dell'inizio dell'attività. Nelle Disposizioni del Direttore Generale e nei contratti di conferimento devono essere indicati: l'anno accademico di riferimento, la tipologia del corso, il Settore Scientifico Disciplinare e Concorsuale, le ore di impegno frontale e le attività ad esso collegate, il compenso previsto, la durata dell'incarico. Gli incarichi di insegnamento affidati a personale tecnico amministrativo dell'università di Cagliari non possono essere superiori a 60 ore. Tutta l'attività didattica, ivi compresa la didattica frontale, l'assistenza agli studenti e gli esami, deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

7. Gli incarichi di cui presente articolo, assegnati tramite procedure di valutazione comparativa, sono attribuiti a titolo oneroso.

8. Il trattamento economico spettante può essere rideterminato entro il mese di marzo per il successivo anno accademico dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, sulla base del Decreto MIUR n.313 del 21.07.2011 (GU 254 del 31.10.2011), in cui vengono definiti i compensi minimi e massimi per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento. Dall'anno accademico 2014/2015 gli incarichi di insegnamento affidati ai sensi del presente articolo ai professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato verranno retribuiti con un importo orario di € 36,00 lordi, oneri compresi; gli incarichi affidati a personale docente esterno invece verranno retribuiti con un importo orario compreso fra € 36,00 e un massimo di € 80,00 lordi, oneri compresi.

Il trattamento economico per il personale docente esterno viene determinato in base:

- alle disponibilità di bilancio;
- alla tipologia dell'attività didattica o integrativa;
- alla qualificazione scientifica e/ o professionale richiesta.

Le Facoltà, sulla base delle risorse disponibili, possono prevedere nel bando di selezione importi minori di quelli deliberati dal Consiglio di Amministrazione, purché non inferiori agli importi minimi (minimo € 25 orari più oneri) definiti dal Decreto dal MiUR n. 313/2011.

9. Il pagamento del corrispettivo è effettuato dagli uffici amministrativi centrali previa attestazione del regolare svolgimento dell'attività didattica da parte delle Facoltà. Nessun compenso ulteriore è dovuto nel caso in cui il numero di ore svolte ecceda la quantità prevista dal contratto.

10. Gli incarichi di cui al presente articolo hanno la durata di un anno e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni su proposta del Dipartimento. L'eventuale rinnovo è subordinato all'accertamento della copertura finanziaria, alla valutazione positiva del Coordinatore del Corso di studi sull'attività svolta, e purché la Facoltà, in sede di razionalizzazione dei compiti didattici, accerti la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico. Non potranno essere rinnovati, o affidati incarichi ai sensi del presente articolo, ai docenti che nel precedente anno accademico hanno svolto il medesimo insegnamento per il quale, nella rilevazione delle opinioni degli studenti, siano state segnalate agli Organi competenti (Rettore, Nucleo di valutazione, Coordinatori dei Corsi) e da questi riscontrate per due anni accademici gravi manchevolezze (quali, ad esempio, ripetute assenze a lezione, manifesto disinteresse per la didattica) o comportamenti gravemente scorretti (quali, ad esempio, atteggiamenti sessisti, discriminatori o prevaricatori, insolenze, turpiloquio).

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI TITOLARI DEGLI INCARICHI

1. I titolari di incarichi di cui agli articoli 5, 6 e 7 svolgono le attività didattiche frontali previste dall'insegnamento e sono tenuti al ricevimento e ad almeno due ore settimanali di assistenza e ricevimento degli studenti e alla partecipazione agli appelli d'esame previsti per la verifica del profitto degli studenti. Possono inoltre essere nominati componenti delle Commissioni di laurea. Possono essere loro richiesti

ulteriori e specifici impegni orari per attività di orientamento, assistenza e tutorato, anche con modalità telematiche.

2. I titolari di incarichi partecipano alle sedute del Consiglio di corso classe/studi presso cui svolgono l'incarico. È esclusa la partecipazione alle sedute in cui si discute l'assegnazione di posti di ruolo e il conferimento degli incarichi didattici.

3. I soggetti esterni a cui vengono affidati gli incarichi di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono tenuti a stipulare il contratto prima dell'inizio dell'insegnamento e/o modulo e a compilare il registro individuale on line delle attività inserendo i dati relativi a ogni lezione. Al termine delle attività didattiche il Coordinatore del Corso di Studi (coadiuvato dagli uffici di segreteria di presidenza della Facoltà) verificherà mediante il registro on line la regolarità dell'attività didattica svolta e il numero di ore effettuate

4. Il personale tecnico amministrativo dell'Università di Cagliari prima del conferimento dell'incarico da parte del Direttore Generale deve produrre alla competente Direzione del Personale il nulla osta da parte della struttura di appartenenza.

Art. 9 - PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TUTORATO O PER ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE

1. I Consigli di Facoltà, in base alle proposte dei Dipartimenti, possono deliberare l'affidamento di incarichi a titolo oneroso, nell'ambito delle risorse disponibili, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche integrative o artistiche o sanitarie, a soggetti in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali, finalizzate all'assistenza degli studenti durante lo svolgimento degli studi universitari. L'assistenza agli studenti ha carattere strumentale e sussidiario rispetto ai compiti del personale docente. I Consigli di Facoltà nel deliberare l'affidamento di incarichi di tutorato dovranno prioritariamente attribuirli agli insegnamenti di base e caratterizzanti con maggior carico didattico, anche in funzione della numerosità degli studenti, e delle disponibilità di docenza. Detti incarichi sono conferiti previo svolgimento di procedure selettive, per soli titoli, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. I candidati devono essere in possesso Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Specialistica o a ciclo unico o Laurea ante DM 509/99 o altro titolo accademico di livello superiore. I candidati in possesso di Laurea Magistrale/Specialistica/Ciclo unico, Laurea ante DM 509/99, o in possesso di altro titolo accademico di livello superiore precedono i laureati triennali. Eventuali incarichi di tutorato per attività operative di tipo artistico e /o musicale possono essere attribuite con i contratti di cui all'art. 7, comma 6 del D Lgs 165/2001 e s.m.

2. Le procedure selettive per le attività di tutorato e di didattica integrativa vengono avviate dalle Facoltà, considerate le proposte dei Consigli di Corso di Studi o di Classe, che emanano uno o più avvisi di selezione. Gli avvisi di selezione devono espressamente prevedere i seguenti elementi:

- a) la denominazione dell'attività oggetto dell'incarico, il settore scientifico disciplinare / concorsuale di riferimento, se presente, il numero di ore di attività complessiva, l'indicazione della durata dell'incarico;
- b) il compenso da attribuire al soggetto, al netto della quota di oneri a carico dell'amministrazione;
- c) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del bando sulla pagina web della struttura;
- d) laurea richiesta;
- e) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati con la specifica indicazione dei titoli valutabili;
- f) le modalità di pubblicazione della graduatoria, nonché i termini per proporre ricorso.

Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all'attività da svolgere: attività di didattica integrativa/assistenza già maturata, titoli acquisiti (laurea, laurea Specialistica/Magistrale/V.O., dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca, certificazioni linguistiche); eventuali pubblicazioni.

3. Alla domande il candidato dovrà allegare la seguente documentazione:

- curriculum vitae;
- elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
- elenco di eventuali pubblicazioni scientifiche.

I lavoratori dipendenti pubblici devono dichiarare nella domanda che si riservano di presentare il nulla osta della amministrazione di appartenenza al momento della stipula del contratto.

4. Le procedure di valutazione comparativa possono essere affidate dalla Facoltà al Dipartimento che può nominare apposite Commissioni ristrette composte da docenti/ricercatori del corso di studi al quale le attività sono rivolte. Ultimate le procedure selettive, vengono formate le graduatorie dei candidati idonei, tenendo conto delle priorità di cui al comma 1; in caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne valutata l'idoneità. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.
5. Le graduatorie e gli atti della selezione sono approvati con provvedimento del Presidente della Facoltà che provvede alla trasmissione alla Direzione del Personale.
6. I contratti sono stipulati, previa verifica della copertura finanziaria, dal Presidente di Facoltà, su delega annuale del Direttore Generale mediante lettera contratto prima dell'inizio dell'attività.
7. Gli incarichi di cui al presente articolo sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni salvo impedimenti derivanti da normativa nazionale o comunitaria. L'eventuale rinnovo è subordinato all'accertamento della copertura finanziaria, alla valutazione positiva del Coordinatore del Corso di Studi sull'attività svolta e alla permanenza delle esigenze didattiche integrative.

Art. 10 - ATTIVITA' DIDATTICA DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA E DEI DOTTORANDI

1. Gli assegnisti di ricerca titolari di assegni conferiti ai sensi dell'art.1, lettera A) ISTITUZIONALI del *"Regolamento di ateneo per il conferimento di assegni di ricerca,"* approvato con DR 468 del 1.03.2017 e i dottorandi possono svolgere una limitata attività di didattica ex art.7 del presente Regolamento e di didattica integrativa ex art.9 del presente Regolamento per un massimo di 40 ore per anno accademico, con il consenso rispettivamente del docente Responsabile dell'assegno di ricerca e del Collegio dei docenti del dottorato.
2. I titolari degli assegni di ricerca conferiti, ai sensi dell'art.1, lettera B) ALTRI FONDI del *"Regolamento di ateneo per il conferimento di assegni di ricerca"* approvato con DR 468 del 1.03.2017 possono superare, e sino a un massimo di 60 ore, su autorizzazione del Senato Accademico, il limite orario per le attività di cui al comma 1 secondo tempi e modi da concordare fra assegnista e docente responsabile dell'assegno di ricerca.

Art. 11 - RETRIBUZIONE E MASSIMALI ORARI

1. Dall'anno accademico 2014/2015 gli incarichi di insegnamento affidati al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato ai sensi dell'art.7 del presente Regolamento verranno retribuiti con un importo orario di € 36,00 lordi, oneri compresi; gli incarichi affidati a personale esterno invece verranno retribuiti con un importo orario compreso fra € 36,00 e un massimo di € 80,00 lordi, oneri compresi. L'importo orario può essere rideterminato entro il mese di marzo per il successivo anno accademico dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, sulla base del Decreto MIUR n.313 del 21.07.2011 (GU 254 del 31.10.2011), in cui vengono definiti i compensi minimi e massimi per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento.
2. Dall'anno accademico 2014/2015 gli incarichi per gli insegnamenti in corsi o moduli curriculari retribuiti, affidati ai sensi dell'art.6, c.4, L.240/2010 verranno retribuiti con un importo orario di € 36,00 lordi, oneri compresi per un limite che di norma non deve eccedere le 60 ore. Potranno essere retribuiti fino a un max di 90 ore gli incarichi per insegnamenti di base e caratterizzanti. L'importo orario può essere rideterminato entro il mese di marzo per il successivo anno accademico dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, sulla base del Decreto MIUR n.313 del 21.07.2011 (GU 254 del 31.10.2011), in cui vengono definiti i compensi minimi e massimi per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento.
3. L'importo orario da erogare per le attività di tutorato e integrative, affidate ai sensi dell'art.9, è determinato dalle Facoltà da un minimo di € 20,00 fino a un massimo di € 40,00. Le Facoltà, nei limiti del budget assegnato, determinano annualmente gli importi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. Il limite massimo di attività non si applica agli esperti linguistici e ai tutor del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria per la peculiare attività che tali figure sono chiamate a svolgere a supporto dei corsi istituzionali. Per la particolare professionalità richiesta, il compenso orario lordo dipendente da corrispondere a ciascun esperto linguistico e a ciascun tutor del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria non potrà essere inferiore a € 26,13 fino ad un massimo di € 40,00 (esclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione).
4. Qualora il presente regolamento venga utilizzato per il reclutamento di docenti e tutor didattici nell'ambito di corsi di formazione organizzati a vario titolo dall'università, nonché per il reclutamento di docenti e tutor per le attività formative delle scuole di specializzazione e dei master, i compensi orari

dovranno essere ricompresi nei limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto MIUR n.313 del 21.07.2011 (GU 254 del 31.10.2011).

Art. 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento trova applicazione dal 1° semestre dell'anno accademico 2017/2018.
2. Nell'affidamento di eventuali ore eccedenti il 30% del carico didattico istituzionale per motivate e documentate esigenze didattiche, di cui all'art 2, non potrà in ogni caso essere superato il 30% del carico didattico complessivo del corpo docente a livello di Facoltà.